

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo
(Esame e rinvio)

9

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.

C. 5203 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Antonio DISTASO (PdL), *relatore per la I Commissione*, intende preliminarmente fare presente che, dopo un breve cenno al contesto normativo in cui si inserisce il provvedimento, si soffermerà, come relatore per la I Commissione, sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed e), nonché del comma 3 del medesimo articolo 1. Illustrerà inoltre le previsioni del comma 3 dell'articolo 3. Sulle altre parti del provvedimento interverrà il relatore per la VIII Commissione.

Fa quindi presente che, come sottolineato dalla relazione illustrativa, il provvedimento in esame è volto, in primo luogo, a restituire alla funzione di protezione civile la sua tradizionale connotazione, assegnando allo stato di emergenza precisi ambiti temporali – di regola sessanta giorni, prorogabili per altri quaranta – compatibili con tale stato ed impedendo che l'oggetto della normativa di emergenza ricomprenda fattispecie non attinenti all'organizzazione ed allo svolgimento di servizi di soccorso ed assistenza.

La protezione civile è stata originariamente disciplinata dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996, e dal relativo regolamento di esecuzione, che ponevano in capo al Ministro dell'interno il compito di organizzazione generale della protezione civile, compresa la direzione e il coordinamento di tutte le attività svolte in caso di calamità.

Successivamente è intervenuta in materia la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, in virtù della quale la protezione civile si fonda su un articolato sistema basato sul Servizio nazionale della protezione civile – di cui fanno parte le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche –, dalle regioni, dalle province,

dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

Com'è noto, con l'approvazione della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, la protezione civile è stata ricompresa tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni. Tale assetto è stato ribadito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la quale, all'articolo 1, comma 4, lettera c), ha previsto il mantenimento allo Stato dei soli compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile. Il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, attuando tale previsione, ha disposto, agli articoli 107-109, il trasferimento di tutte le funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali, ad eccezione di una serie di compiti e di funzioni.

Ricorda che, dopo aver classificato gli eventi secondo la gravità (ordinari e straordinari) e la pluralità o meno degli enti coinvolti, la legge n. 225, all'articolo 3, individua le attività di protezione civile: previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio; soccorso delle popolazioni sinistrate; superamento dell'emergenza.

Per quanto riguarda il primo tipo di attività, ossia quella di previsione e prevenzione, si prevedono la predisposizione di indirizzi e programmi nazionali, regionali e provinciali.

Lo Stato, oltre a promuovere e a coordinare tutte le attività di protezione civile, svolge, a livello operativo, un ruolo centrale nelle situazioni straordinarie, avendo il Governo il potere di dichiarare lo stato di emergenza, il potere di ordinanza, quello di nomina di commissari delegati. In merito a situazioni eccezionali o eventi calamitosi, le cosiddette ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 hanno assunto, nel corso degli anni, una peculiare fisionomia, in quanto, pur non avendo forza di legge né natura normativa, si sono palesate idonee a derogare ad ogni disposizione vigente, pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Tali provvedimenti sono emanati dal Presidente del Consiglio o da Commissari delegati in

seguito alla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri e al verificarsi di un evento straordinario di protezione civile consistente in « calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ». Numerosi elementi sembrano avvalorare un effetto di una progressiva « attrazione » di interi ambiti materiali nell'orbita di siffatte ordinanze, con conseguente sottrazione di questi ultimi alla legislazione primaria.

Per quanto riguarda le competenze operative riconosciute agli enti territoriali, per gli eventi di ambito comunale, il sindaco è autorità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, ed assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza delle popolazioni; nel caso in cui la calamità non sia fronteggiabile dal solo comune, subentra la competenza del prefetto, che coordina i propri interventi con quelli del comune. Le province sono chiamate a svolgere un ruolo prevalentemente di rilevazione, raccolta ed elaborazione di dati, oltre che alla predisposizione e realizzazione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione. Le regioni partecipano all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di protezione civile, assicurandone lo svolgimento.

Con la circolare 30 settembre 2002, n. 5114, recante una serie di indicazioni volte ad agevolare la ricognizione dell'assetto normativo delle competenze in materia di protezione civile, è stata ribadita da una parte la posizione centrale del Dipartimento della protezione civile, dall'altra, l'applicazione dell'articolo 108, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 112 del 1998 con riferimento alle competenze degli enti territoriali.

Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile.

Ricorda che il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 343 del 2001 aveva inoltre attribuito al Dipartimento

anche il coordinamento delle azioni necessarie a realizzare i cosiddetti « grandi eventi », cioè eventi di particolare complessità organizzativa sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico, della mobilità, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, per i quali serve l'adozione di misure di carattere straordinario e urgente. Tale disposizione è stata poi abrogata dall'articolo 40-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto decreto liberalizzazioni).

Le strutture operative nazionali del servizio della protezione civile sono individuate dall'articolo 11 della legge n. 225 del 1995 nei seguenti soggetti: il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale della protezione civile proprio perché già titolare delle attività istituzionali attinenti al soccorso tecnico urgente, le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo forestale dello Stato, i servizi tecnici nazionali, i gruppi nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto nazionale di geofisica e gli altri istituti di ricerca (fondamentali per la predisposizione dei piani di prevenzione e per le mappature delle zone di rischio), la Croce rossa italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le organizzazioni di volontariato nonché il Corpo nazionale di soccorso alpino.

La legge n. 225 del 1992 ha, inoltre, conferito particolare rilievo alla partecipazione della collettività, e quindi delle associazioni *no profit*, alle attività di protezione civile, attribuendo alle organizzazioni di volontariato il ruolo di « struttura operativa nazionale » quale parte integrante del sistema pubblico. Nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile sono oggi iscritte oltre 4.000 organizzazioni, tra cui più di 3.850 organizzazioni locali in diverse regioni italiane.

Ricorda inoltre che l'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 era stato dapprima abrogato dall'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo), che, all'articolo 79, aveva istituito l'Agenzia di protezione civile, sopprimendo anche il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della legge n. 225.

Successivamente il citato articolo 87 è stato abrogato dal decreto-legge n. 343 del 2001, il quale ha soppresso l'Agenzia di protezione civile ampliando le competenze del Ministero dell'interno; il decreto ha così ricondotto al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato, le competenze in materia di protezione civile indicate dalla legge n. 225 del 1992 abrogate dal decreto legislativo n. 300.

Da ultimo, il decreto-legge n. 90 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile, all'articolo 4, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri « la titolarità della funzione in materia di protezione civile », fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente e salva la facoltà di delega ad altro ministro, abrogando alcune disposizioni, contenute nel decreto-legge n. 343 del 2001, recanti riferimenti al ministro o al Ministero dell'interno. Il provvedimento è stato emanato per massimizzare la funzionalità delle attività svolte dal Dipartimento della protezione civile nella gestione delle emergenze e dei rischi per il territorio e per la popolazione civile, anche in considerazione dei compiti istituzionali che lo stesso è chiamato ad assolvere sul fronte degli incendi boschivi e della gestione dei « grandi eventi ». Tra gli obiettivi principali del decreto legge vi era, tra l'altro, il potenziamento delle strutture operative del Dipartimento mediante incremento e stabilizzazione del livello di specializzazione e di professionalità del personale.

Tenuto conto del complesso quadro normativo testé descritto, passa ad illustrare le modifiche apportate dal decreto-legge in esame, per le parti di competenza.

Fa presente che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, interviene sulla legge n. 225 del 1992, riaffermando l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle competenze, eventualmente delegabili al Ministro dell'interno ovvero al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, in materia di promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni statali e locali e di ogni altra istituzione pubblica e privata sul territo-

rio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile.

I soggetti sopra individuati si avvalgono del Dipartimento della protezione civile in favore del quale permangono le funzioni di coordinamento a livello centrale.

Per quanto riguarda le modifiche in questione, evidenzia che si interviene con una novella di tipo ordinamentale su un articolo non più vigente. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), novella infatti l'articolo 1 della legge n. 225 del 1992. Tuttavia, come già evidenziato, quest'ultimo articolo era stato abrogato dall'articolo 87, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, a sua volta soppresso dall'articolo 1 del decreto-legge n. 343 del 2001, senza peraltro contemporaneamente esprimere la volontà del legislatore di far rivivere la norma. Risulta quindi opportuno intervenire, in luogo della novella, con l'espressa introduzione di un nuovo articolo 1 della legge 225 del 1992.

L'articolo 1, comma 1, alla lettera *d*), reca modifiche che intervengono, chiarendo incertezze applicative, sull'articolo 14 della legge n. 225 del 1992 in merito alle competenze del prefetto, al fine di armonizzarle con le novelle apportate dal decreto in esame in relazione al trasferimento della flotta aerea della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco operato dal successivo comma 2 e all'attribuzione al Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, delle competenze, eventualmente delegabili da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di promozione e coordinamento delle attività di protezione civile a seguito della riformulazione dell'articolo 1 della legge n. 225 del 1992.

In particolare, si prevede che il prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in raccordo con la regione, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati.

Le modifiche sopra esposte, come rilevato nella relazione illustrativa del decreto in esame, sono volte a chiarire la spet-

tanza in capo al prefetto dei compiti di coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale con gli interventi di competenza regionale, in considerazione delle incertezze applicative incorse in relazione alla lettera *b*) dell'articolo 14 laddove si prevede che il prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati.

La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1 reca modifica l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992 introducendo, al comma 1, a seguito dell'abrogazione della legge n. 142 del 1990, il corretto riferimento normativo al Decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le modifiche al comma 3 specificano ulteriormente i compiti che sono posti in capo ai sindaci nel momento in cui questi sono chiamati a fronteggiare l'emergenza nell'ambito del proprio territorio comunale.

L'intervento correttivo in esame è volto, come sottolineato nella relazione illustrativa, a rafforzare i compiti e i poteri che spettano al sindaco assegnandogli, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la funzione di direzione generale dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune. Si stabilisce inoltre che, al verificarsi di calamità naturali o di altre forme di eventi di maggiore intensità e pericolosità tali da non poter essere affrontati con le strutture comunali, il sindaco è obbligato a chiedere l'intervento di altre forze e strutture operative al prefetto, il quale a sua volta pone in essere i piani di intervento, coordinando la sua attività con quella del capo dell'ente locale.

Il comma 3 dell'articolo 1, modificando il comma 2-*septies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 010 (cosiddetto mille proroghe), estende il cosiddetto silenzio assenso in merito al controllo della Corte dei conti sugli provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Viene infatti previsto che

tali atti (già esecutivi oltre il termine di 7 giorni) diventano efficaci qualora la Corte non si esprima nel termine previsto di 7 giorni.

L'articolo 3, comma 3, prevede la riassegnazione delle somme non ancora impegnate dai commissari delegati per l'emergenza nomadi. Si tratta dei commissari nominati in virtù dello stato di emergenza dichiarato in alcune regioni del territorio nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio del maggio 2008, il quale è stato giudicato illegittimo dal Consiglio di Stato con la conseguenza che è venuta meno anche la legittimità della nomina dei commissari delegati.

Il decreto in esame provvede quindi alla destinazione delle risorse economiche ancora presenti nelle contabilità speciali dei commissari e non ancora impegnate alla data di notificazione della sentenza del Consiglio di Stato, stabilendo che queste siano riassegnate al Ministero dell'interno e destinate al « necessario completamento funzionale degli interventi già programmati ». Come chiarito dalla relazione tecnica al disegno di legge in esame, le somme sono destinate a taluni interventi già programmati per l'emergenza nomadi. Si tratta, come evidenziato nella stessa relazione tecnica, di una prima attuazione del procedimento di rientro delle situazioni di emergenza nel regime ordinario definito per la prima volta dal provvedimento in esame con l'articolo 1, comma 4, che introduce i nuovi commi 4-ter e 4-quater nell'articolo 5 della legge 225 del 1992.

Peraltro, il provvedimento di conclusione dello stato di emergenza, ai sensi del nuovo comma 4-ter, è una nuova ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione competente, mentre, nel caso dell'emergenza nomadi, il rientro è disposto direttamente con norma legislativa di rango primario. Inoltre, il comma 4-quater prevede la possibilità, nel caso di prosecuzione degli interventi anche dopo la conclusione dell'emergenza, di individuare il soggetto responsabile cui intestare la contabilità speciale e l'indicazione di un tempo determinato per il

completamento degli interventi. Nel caso in esame non si è provveduto né all'individuazione del soggetto responsabile, né alla determinazione del limite di tempo. Viene invece osservata la procedura contabile introdotta dal comma 4-quater che prevede prima il versamento delle somme all'entrata dello Stato (in questo caso al capitolo di entrata dell'Interno) e poi la successiva rassegna (ai capitoli « pertinenti » del medesimo ministero).

Rileva, infine, quanto alla previsione che interviene sul comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, su cui si soffermerà più diffusamente il relatore per la VIII Commissione, che — sotto un profilo del rispetto delle fonti normative — la disposizione in questione, attribuendo un potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della Protezione civile, conferisce ad un vertice amministrativo un potere anche derogatorio della normativa vigente, sia pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Tale potere, sia pur limitato alla disciplina di profili organizzativi e meramente provvisori di prima necessità, risulta inoltre sottratto al controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2008. Sul punto sarà quindi opportuno svolgere ulteriori approfondimenti nel prosieguo dell'iter parlamentare.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, rileva che il decreto in esame si prefigge di rafforzare l'operatività del Dipartimento della Protezione civile circoscrivendola alla fase dell'emergenza che si cerca di ridurre, al fine di restituire alle amministrazioni competenti in via ordinaria la gestione delle situazioni determinate dal verificarsi degli eventi. Si intende, pertanto, riportare nell'alveo delle attribuzioni originarie la competenza della Protezione civile che, negli ultimi anni è stata coinvolta nella gestione di eventi che in un certo senso l'hanno distratta dalla sua *mission* originaria. Parimenti occorre garantire nella fase emergenziale un'azione incisiva supportata dalle occorrenti risorse finanziarie in con-

siderazione della gravità degli eventi che possono verificarsi e che si verificano, come dimostra il recente sisma che ha colpito l'Emilia Romagna e che rappresenta la prima applicazione della disciplina recata dal presente decreto. Il provvedimento reca una nuova disciplina per il finanziamento delle emergenze, che è volta a superare le criticità determinate dalla pronuncia della Consulta che ha inciso sulla disciplina di carattere finanziario introdotta dal decreto legge n. 225/2010. Ricorda che il provvedimento, prima di approdare in Parlamento, ha avuto un articolato *iter* preparatorio con due deliberazioni in Consiglio dei ministri, il passaggio in Conferenza unificata e prima ancora l'apertura di un tavolo tecnico. Ricorda peraltro che la Commissione Ambiente ha sempre dedicato particolare attenzione alle questioni riguardanti la Protezione civile, come dimostra anche il recente esame di alcune risoluzioni finalizzate alla salvaguardia dell'attuale assetto del Dipartimento della protezione civile e al potenziamento del suo ruolo operativo.

Passando pertanto a illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento, relativamente alle parti di competenza della VIII Commissione, segnala che la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 novella l'articolo 2 della legge n. 225/1992, per specificare, ai fini dell'attività di protezione civile, la tipologia degli eventi calamitosi naturali, le cui caratteristiche richiedono interventi immediati e l'impiego di mezzi e poteri straordinari, il quale deve essere limitato e predefinito nel tempo in coerenza con la durata degli stati di emergenza stabilita dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 5 della stessa legge n. 225, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge. I numeri 1) e 2) della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1, rispettivamente, sostituiscono il comma 1 ed introducono il comma 1-*bis* all'articolo 5 della legge n. 225/1992, prevedendo alcune rilevanti novità in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza anche « nell'imminenza » del

verificarsi degli eventi calamitosi e l'introduzione di una durata massima dello stesso stato di emergenza, che è stabilita per un periodo massimo che non potrà, di regola, superare i sessanta giorni, e potrà essere prorogata o rinnovata una sola volta — previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri — di regola di ulteriori quaranta giorni. I numeri da 3) a 7) della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1, nel novellare i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della legge n. 225/1992, introducono alcune sostanziali modifiche alla disciplina relativa all'emanazione delle ordinanze di protezione civile, che si traducono nell'attribuzione diretta del potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile (comma 2), nell'immediata efficacia delle ordinanze stesse (comma 2-*bis*), nonché nell'individuazione delle autorità deputate ad emanare e curare la loro attuazione (commi 4 e 4-*bis*) e nel subentro delle amministrazioni ordinarie nella gestione degli interventi post emergenziali (commi 4-*ter* e 4-*quater*). Segnala che la norma attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile un potere importante, che è un potere di ordinanza in deroga alla normativa vigente, anche se nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza. Aggiunge che il decreto introduce una disciplina differente a seconda che le ordinanze vengano emanate o meno entro i primi venti giorni dall'evento in quanto, nel primo caso, le ordinanze emanate entro i primi venti giorni dall'evento sono trasmesse anche al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che dovrà comunicare gli esiti della verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti correttivi, e sono immediatamente efficaci, mentre successivamente al ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza l'emanazione delle ordinanze necessita del previo concerto del MEF, limitatamente ai profili finanziari. Viene poi abrogato il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 che disciplinava l'emanazione di ordinanze finalizzate a

evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose e che, invece, non prevedevano alcuna deroga alla normativa vigente.

Secondo quanto previsto nel decreto, il Capo del Dipartimento può avvalersi di commissari delegati per i quali il provvedimento di delega dovrà specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del relativo esercizio, esplicitando, rispetto alla disposizione previgente, che le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza emanata di concerto con il MEF, disciplina il passaggio all'amministrazione ordinaria competente a coordinare gli interventi che si rendono necessari successivamente alla scadenza dello stato di emergenza; con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, che vengono pertanto consentite al di fuori del periodo di emergenza. Il numero 8 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 modifica il comma 5-*bis* dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 – relativo all'obbligo di rendiconto da parte dei Commissari delegati delle entrate e delle spese riguardanti l'intervento delegato – introducendo la previsione che tale rendicontazione sia corredata anche degli eventuali rilevi effettuati dalla Corte dei conti in sede di controllo sui provvedimenti commissariali e venga trasmessa, per conoscenza anche al Dipartimento per la protezione civile e al Ministero dell'Interno e che tale previsione si applichi anche ai casi contemplati dal comma 4-*quater* dell'articolo 5. Il numero 9 della lettera c) dello stesso comma 1 dell'articolo 1, al fine di recepire il dictum della Corte Costituzionale, modifica le disposizioni sul finanziamento degli oneri connessi agli interventi per eventi calamitosi. Viene a tal fine disposto l'utilizzo prioritario delle risorse statali (Fondo nazionale della protezione civile e

Fondo di riserva delle spese impreviste), in luogo dell'obbligo, per le Regioni interessate dai predetti eventi, di attingere preventivamente a risorse proprie – derivanti anche dall'aumento del prelievo tributario sul territorio – e solo successivamente ad utilizzare i predetti fondi statali. In particolare a tal fine viene modificato il comma 5-*quater* dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 prevedendo che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, sia nella facoltà della Regione elevare la misura dell'imposta regionale della benzina per autotrazione.

Il successivo numero 10 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce il comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 sopracitato, disponendo che per gli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi vanno prioritariamente utilizzate le risorse del Fondo nazionale della protezione civile. Qualora si debba ricorrere all'utilizzo anche del Fondo di riserva per le spese impreviste (di cui all'articolo 28, legge n. 196/2009), ne va contestualmente previsto il reintegro, mediante riduzioni delle voci di spesa riportate in un elenco allegato al decreto-legge, nonché mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e di quella sul gasolio usato come carburante. Con le medesime modalità (ulteriori riduzioni delle predette voci di spesa ed aumenti dell'accisa) si dovrà provvedere altresì agli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi previsti dal comma 5-*ter* dell'articolo 5 richiamato. In ordine a tale disposizione fa presente l'opportunità di un approfondimento nel corso dell'istruttoria parlamentare, per quanto riguarda il meccanismo del reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste con le risorse dell'elenco allegato. La norma, poi, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le singole voci di spesa interessate tra quelle riportate in allegato e le eventuali conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno. In combinazione con la predetta riduzione

delle voci di spesa, alla reintegrazione del Fondo per le spese impreviste si provvederà anche mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti.

Il nuovo comma 5-*septies* dell'articolo 5 della legge n. 225/1992, introdotto dal numero 11) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, detta modalità relative al pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, stabilendo che il pagamento degli stessi sia effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 dell'articolo 1, novellando l'articolo 7 della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000, trasferisce la flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco.

Il successivo comma 4 reca l'abrogazione espressa dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 195/2009, che prevedeva la definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile. Alla luce di tale abrogazione, tale competenza è rimessa alle regioni e agli enti locali.

Precisa poi che l'articolo 2, al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, e di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, prevede la possibilità di estendere ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. Le modalità attuative sono demandate ad un regolamento di delegificazione i cui criteri sono definiti al comma 2 e configurano una vera e propria disciplina. Tra i criteri di attuazione della disciplina in esame, particolarmente importante è quello che prevede anche incentivazioni fiscali, sia mediante regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione, sia mediante la previsione della deducibilità – anche parziale – dei premi dalle imposte sui redditi nel rispetto del

principio dell'invarianza di gettito. Rileva che su tale disposizione saranno necessari approfondimenti nel corso dell'istruttoria anche per valutare gli effetti finanziari della medesima.

Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 fanno salvi gli effetti delle dichiarazioni di «grandi eventi» per l'Expo 2015 e il Forum delle famiglie del 2012 di Milano; prevedono che le gestioni commissariali in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge possono essere prorogate una sola volta e per la durata massima di trenta giorni; inoltre vengono ammesse limitate proroghe unicamente per le gestioni commissariali relative alla realizzazione del Nuovo *Auditorium* parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia.

Il comma 4 dell'articolo 3 prevede il trasferimento, direttamente alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l'acquisto del predetto impianto (quantificate in 355.550.240,84 euro e già trasferite alla regione Campania dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 16/2012). Al riguardo, segnala che su tale disposizione sono intervenuti recentemente i commi da 8 a 12 dell'articolo 12 del decreto-legge 16/2012 e che la regione Campania ha recentemente sollevato un conflitto di attribuzioni per chiedere l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012 che ha trasferito ad essa la proprietà del termovalorizzatore. Il comma 5 dell'articolo 3, infine, include il Fondo per lo sviluppo e la coesione tra le voci escluse dal taglio lineare alle dotazioni finanziarie rimodulabili disponibili del bilancio a legislazione vigente disposto dal comma 1-*quinquies* dall'articolo 13 del decreto legge n. 16/2012 (legge n. 44/2012).

In conclusione, nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, di cui certamente condivide la ratio fondamentale, fa presente l'opportunità di appro-

fondire taluni profili del provvedimento, evidenziando al contempo come, nell'ambito del dibattito svoltosi in Assemblea nella seduta di ieri in occasione dell'informativa urgente sul recente sisma in Emilia, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà, aveva dichiarato la disponibilità del Governo a valutare con attenzione in sede parlamentare le proposte emendative comunque

finalizzate a migliorare l'impianto di riordino della Protezione civile recato dal decreto in esame.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.